

COMUNE DI PAULARO



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. n. 26 del 29 settembre 2008
Parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 " Alto Friuli " – Tolmezzo in data
16/10/2008

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione di cui all'ordinamento delle autonomie locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda per i servizi sanitari.
3. Spetta al responsabile della gestione unificata del servizio tecnico e di quella demografica, ognuno per quanto di competenza, l'adozione degli atti di competenza attribuitigli dal regolamento e la sorveglianza sulla corretta gestione corrente dei cimiteri, del personale addetto agli stessi, delle sepolture, delle inumazioni, delle tumulazioni, delle esumazioni, delle estumulazioni e di quanto attiene la gestione dei servizi cimiteriali. All'unità operativa di Vigilanza spettano le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori il presente regolamento con l'applicazione dei procedimenti stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Spetta alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio, ognuno per quanto di competenza, adottare i provvedimenti di concessione, la stipulazione dei relativi contratti e la gestione e soluzione delle problematiche connesse alla gestione contrattuale delle concessioni cimiteriali, assumere gli atti di revoca e decadenza delle concessioni.

Articolo 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune provvede affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti connessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentiti.

Articolo 4

SERVIZI GRATUITI E PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) visita necroscopica;
 - b) servizi di osservazione dei cadaveri;
 - c) recupero e trasporto delle salme accidentate;
 - d) inumazione in campo comune e cremazione di indigenti;
 - e) fornitura del feretro e trasporto o cremazione per salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) deposizione delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo completamente competente.

Articolo 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero;
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti all' esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto o documento ritenuto utile nell'interesse della cittadinanza a sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. La consultazione è soggetta al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei siti nel cimitero.
2. Le modalità, i limiti ed i divieti per il deposito di osservazione sono fissati dalla legge.

Articolo 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta o tumulata se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di legge;

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola;
3. Se la morte e' dovuta a malattia classificata dalla legge come infettiva – diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale;
5. Le salme accidentate, durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali o di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria;
6. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 8 CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro e' eseguita a cura dell'impresa delle pompe funebri incaricata dai familiari del defunto, sotto la propria e diretta responsabilità. L'impresa deve assicurare l'osservanza delle relative prescrizioni di legge.

Articolo 9 CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura, le caratteristiche e la confezione dei feretri sono regolate dalla legge.

Articolo 10 FORNITURE GRATUITE

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la cremazione:
 - a) per le salme di persone decedute in Comune di Paularo, sole e prive di familiari tenuti a provvedervi a sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - b) per le salme di persone, residenti in vita in Comune di Paularo o che abbiano domicilio di soccorso in Comune di Paularo, e per le quali via sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1 - lett. a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal Codice Civile;
3. Nei casi di cui al comma 1 - lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Il familiare tenuto e' individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto art. 433;
4. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Comune non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

Articolo 11
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore del feretro sarà collocata una piastrina metallica o, per la cremazione in materiale refrattario, recante impressi in modo indelebile: il cognome e il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina reca la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

TITOLO II°
TRASPORTI FUNEBRI, RITI E COMMEMORAZIONI

CAPO I
Trasporti

Articolo 12
MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Il tragitto deve evitare tratti di strade pericolosi o interessati da lavori;
 - b) Tenuto conto di quanto disposto dalla lettera a), il tragitto deve seguire il percorso più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare;
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del TULPS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario all'ufficiatura dei riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco;
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Comunale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13
SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla legge;
2. Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le relative spese rimangono a loro completo carico;

3. Il trasporto di militari eseguito dalla rispettiva amministrazione con mezzo proprio è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

Articolo 14

ORARIO DEI TRASPORTI

1. L'Ufficio comunale, d'intesa con i parenti o familiari del defunto, fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, della data del decesso o delle indicazioni dei familiari. L'Ufficio fornisce i chiarimenti richiesti e assume i provvedimenti necessari.
2. Le imprese di pompe funebri concordano con l'ufficio comunale e con congruo anticipo, non inferiore a 24 ore, il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Articolo 15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto viene accompagnato dai documenti autorizzativi al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero. I documenti di cui sopra saranno poi consegnati all'ufficio comunale.

Articolo 16

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di salme al locale di osservazione per il periodo prescritto o all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di legge. Il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il competente responsabile dell'Azienda per i Servizi Sanitari prescrive le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 17

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di salme in altri comuni a domanda degli interessati è autorizzato dal Sindaco o dall'ufficiale dello stato civile delegato con propri provvedimenti.
2. La domanda deve essere corredata:
 - a) dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dal nulla osta al trasporto della salma rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - c) da una dichiarazione redatta a sensi dell'art. 46, comma 3, e dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 sottoscritta

- dall'impresa di pompe funebri attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di salma stabilite dalla legge;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze;
 4. Per le salme provenienti dai altri comuni, a cura del personale comunale addetto deve essere accertata l'integrità' del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui e' destinato.

Articolo 18

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati;

Articolo 19

TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 o di stati non aderenti a tale convenzione. A seconda dei casi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Articolo 20

TRASPORTI DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'unità operativa competente.
2. Se il trasporto avviene da o per uno stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'autorità consolari o nazionali individuate dalla legge.
3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in cassette e le ceneri in urne aventi le caratteristiche e con le modalità stabilite dalla legge.

CAPO II

Riti e commemorazioni

Articolo 21

RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto di cui all'art. 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 22
RITI FUNEBRI NEI CIMITERI E COMMEMORAZIONI

1. Nei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri e di commemorazioni per singoli o per la collettività dei defunti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I
I CIMITERI

Articolo 23
ELENCO DEI CIMITERI COMUNALI

1. I cimiteri esistenti nel Comune di Paularo sono i seguenti: Paularo Capoluogo, Dierico, Salino, Trelli (due) e Chiaulis;
2. Il Comune provvede al seppellimento nei predetti cimiteri con personale dell'Ente Comunale o da ditte autorizzate dall'Ente stesso.

Articolo 24
DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi stabiliti dalla legge per le sepolture in cappelle private o in luoghi diversi dal cimitero, debitamente autorizzati;
2. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco e, per quanto di competenza, al responsabile del servizio;
3. Alla manutenzione dei cimiteri, alla loro custodia ed agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi di legge;
4. Al personale preposto al servizio sono riservate le operazioni di manutenzione poste a carico del Comune, di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici;
5. Competono esclusivamente al Comune tutte le operazioni e le funzioni obbligatorie per legge e non affidabili a terzi.

Articolo 25
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati o sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. Nei cimiteri, là dove lo spazio lo rende possibile, viene individuato dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto destinato alla dispersione delle ceneri.

Articolo 26

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza, e religione le salme:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b) di persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza o iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere concessionarie nel cimitero, di sepolture private quali tombe di famiglia, loculi comunali in concessione ed altre sepolture private o autorizzate dal rispettivo concessionario;
 - d) di persone che non avevano in vita la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o in strutture di accoglienza socio – assistenziali ma la cui famiglia d'origine sia o sia stata residente nel Comune;
 - e) di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza con persone residenti o nate nel Comune, anche se non residenti al momento del decesso;
 - f) di persone non residenti, ma nate in questo Comune;
 - g) di persone non residenti, genitori di persone residenti;
 - h) di persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente;
 - i) di persone non residenti, figli di persone residenti;
 - j) i nati morti, i feti ed i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - k) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi congiunti fino al 2° grado sepolti nello stesso cimitero;
 - l) i cadaveri di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi residenti in esso, al momento del decesso, parenti vivi fino al 1° grado civile in linea retta e al 2° grado in linea collaterale;
 - m) di persone residenti in passato nel Comune e decedute fuori da esso;
 - n) di persone non residenti ma che in vita sono state Sindaci, Consiglieri Comunali o Assessori del Comune di Paularo.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali;

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla legge;
3. Compatibilmente con le esigenze di cui al comma 1, nel cimitero possono prevedersi aree riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge;
4. Per le sepolture private apposito piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.) in conformità alle disposizioni di legge;
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza, sentito il Responsabile del Servizio.

Articolo 28

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano si tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati resi noti dall'ISTAT;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti- salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nei cimiteri sono individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche e del luogo:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali di costruzione comunale (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) aree per la dispersione delle ceneri;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria;

- j) servizi igienici per il pubblico.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Articolo 29

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 20 anni dal giorno del seppellimento (si fa presente che trascorsi i 20 anni dal giorno di seppellimento si procederà all'esumazione solamente in caso di necessita'), assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 20 anni, effettuate in aree in concessione;
 - c) sono parificate a inumazioni ordinarie quelle successive per la mancata mineralizzazione del cadavere. La successiva sepoltura dopo il primo ventennio e' stabilita in dieci anni;
 - d) può essere autorizzata la collocazione, all'interno di una sepoltura ed alla profondità di cm. 100,00 dal piano di calpestio, di un manufatto atto a contenere idonee cassette contenenti resti mortali di precedenti inumazioni, purché completamente mineralizzati, o urne cinerarie;
 - e) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Articolo 30

CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa deve essere a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più

- profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato;
3. All'atto dell'inumazione devono essere utilizzati prodotti atti a favorire la mineralizzazione del cadavere;
 4. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.
 5. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato precedentemente.

Articolo 31 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme;
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo VI del presente regolamento;
3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge;
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un loculo o in un unico ossario, sia o meno presente un feretro.

Articolo 32 DEPOSITO PROVVISORIO

1. E' consentito il deposito provvisorio di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in tombe private o a concessione, su parere favorevole dei concessionari, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione privata i cui manufatti siano da costruire a cura del Comune con progetto approvato;
 - d) in caso di mancanza di loculi, ossari o nicchie cinerarie in attesa della loro costruzione.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 ESUMAZIONI

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie;
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un ventennio dal seppellimento, oppure previa autorizzazione del sindaco per operazioni inerenti il riordino delle aree di sepoltura ed alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata;

3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Articolo 34 **ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie, per trascorso ventennio, vengono eseguite al bisogno ed a rotazione con precedenza ai seppellimenti più remoti dandone preavviso tramite lettera ai parenti dei defunti. Per le ossa rinvenute viene data l'opportunità ai parenti di essere raccolte in cassette aventi le caratteristiche di legge e collocate in fossa di altri parenti a meno che non venga richiesta altra collocazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente punto 1., le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesta altra collocazione oppure sia richiesto il trasporto in altra sede, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

Articolo 35 **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione;
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato;
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1. si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile;
4. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente essere consentito il trasferimento ad altra sede previa idonea sistemazione del feretro a norma di legge;
5. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

Articolo 36 **ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite, a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre ed il mese di aprile e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco.
4. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In questo caso il periodo di inumazione e' fissato in dieci anni.
6. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
7. Per tutte le operazioni di estumulazione è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
8. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il Coordinatore sanitario rilevi la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

Articolo 37

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO

1. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma stabilita dalla tariffa;
2. Gli oneri per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità' giudiziaria sono rimborsate al Comune ove consentito dalla normativa.

Articolo 38

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'ufficio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti, di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune;
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 39 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Al momento delle esumazioni e delle estumulazioni i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati o rimossi direttamente da chi ne ha titolo, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse;
2. Su richiesta degli interessati può essere autorizzato il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli;
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune, dopo le esumazioni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto;
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune sono conservate all'interno del cimitero.

TITOLO IV Cremazione

Articolo 40 CREMATORIO

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 41 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 42 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
2. La dispersione delle ceneri e' consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in area a ciò eventualmente destinata all'interno del cimitero o in aree esterne individuate con atto deliberativo della Giunta Comunale. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo

codice della strada". La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri è effettuata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto.

Articolo 43

AFFIDAMENTO DELLE CENERI A FAMILIARI PER LA CONSERVAZIONE

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o volontà manifestata dal coniuge oppure, in mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno). In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel cimitero. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono provvedere alla loro tumulazione nel cimitero;
2. La domanda di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere presentata al Sindaco e alla stessa deve essere allegato l'atto scritto del defunto circa la volontà di affidamento delle proprie ceneri ai familiari. La domanda deve indicare:
 - a) nel caso di mancanza dell'atto scritto di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del sottoscrittore con cui è manifestata la volontà del defunto affinché le proprie ceneri siano affidate ai familiari;
 - b) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - c) il nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto;
 - d) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) il luogo e le modalità di conservazione;
 - f) l'assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
3. Il documento di cui al comma 2) e la successiva autorizzazione comunale sono conservati presso l'ufficio di stato civile. L'autorizzazione comunale alla conservazione delle ceneri è redatta in duplice esemplare di cui uno conservato presso l'ufficio di stato civile e uno a chi ne prende in consegna l'urna;
4. Le ceneri, raccolte in apposita urna di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto possono essere affidate ai familiari per la conservazione;
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni;
6. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. E' vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in

- autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani;
7. Il Comune può, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengano conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

TITOLO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44 ORARIO

1. I cimiteri comunali sono sempre aperti al pubblico.

Articolo 45 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da adulti.

Articolo 46 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
- a) fumare, tenere comportamento chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ai loculi ecc.;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei familiari interessati;

- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
- 2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- 3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti è diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 47
EPIGRAFI ED ORNAMENTI SUI LOCULI

- 1. Le lampade votive, i vasi portafiori, le decorazioni, gli abbellimenti in genere sia intagliati che applicati e le iscrizioni sia intagliate che applicate, da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, potranno essere eseguiti e posti in opera senza l'autorizzazione del Comune. E', comunque, vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Articolo 48
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI

- 1. Nei campi comuni dei cimiteri comunali di Paularo Capoluogo – Dierico – Salino – Trelli e Chiaulis i privati possono installare copritomba, lapidi, croci monumenti, ricordi, simboli entro le seguenti dimensioni massime in centimetri e con le seguenti caratteristiche:

Tipologia	Adulti (Altezza x larghezza x lunghezza)	Bambini (fino a 10 anni) (Altezza x larghezza x lunghezza)
Copritomba orizzontale in materiale lapideo	20 x 70 x 170	20 x 50 x 120
Copritomba in materiale lapideo con lapide verticale	20 x 70 x 170 più h. 110 per la lapide verticale dal piano di campagna	20 x 50 x 120 più h. 110 per la lapide verticale dal piano di campagna
Riquadro in materiale lapideo con lapide verticale o croce	20 x 70 x 170 più h. 110 per la lapide verticale o croce dal piano di campagna	20 x 50 x 120 più h. 110 per la lapide verticale dal piano di campagna

- 2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del manufatto lapideo i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni di cui ai punti precedenti, costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
- 3. Le epigrafi potranno essere sia intagliate che applicate;
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo i familiari del defunto o chi per essi devono presentare al Comune domanda, in carta da bollo o resa legale, di autorizzazione alla posa della lapide corredata dal disegno dell'opera.
- 5. Il responsabile del servizio autorizza la posa entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta indicando, se del caso, le modificazioni da apportare.
- 6. L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.

7. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento;
8. La posa delle lapidi e' soggetta ad apposita tariffa.

Articolo 49

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentita la deposizione di fiori su tutte le sepolture dei cimiteri comunali sia su quelle private ad inumazione, sia sulle tombe dei campi comuni che sui loculi ed ossari;
2. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei familiari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, si provvederà alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei familiari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale;
3. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani;
4. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe;
5. In ogni cimitero o all'esterno di esso il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 50

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione;
2. I provvedimenti di cui al comma sono adottati previa diffida agli interessati se noti o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.

TITOLO VI

CONCESSIONI

CAPO I

Articolo 51

TIPOLOGIE, MANUTENZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia;
 - b) tombe;
 - c) loculi individuali;
 - d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali o ceneri.
2. I canoni di concessione di cui al comma 1. sono fissati con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono regolate mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata, tra il Comune ed il concessionario, contenente:
 - a) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
 - b) l'individuazione della concessione;
 - c) le condizioni della medesima e le norme che ne regolano il diritto d'uso;
 - d) la durata della concessione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
6. Le aree per le tombe di famiglia, tombe, loculi individuali, nicchie ossario possono essere concessi:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni;
 - d) ad una persona per se stessa e/o per altri familiari;
 - e) ad una persona per conto terze persone.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Le concessioni in uso di una celletta ossario comunale o di un loculo comunale da adibire a sepoltura privata possono essere effettuate anche per persone viventi, individuate con deliberazione della Giunta Comunale. I diritti di concessione sono fissati con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
9. I loculi cimiteriali possono contenere un solo feretro.

Articolo 52

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:
 - a) Anni 40 dalla data di tumulazione o di inumazione.
2. a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione su pagamento del canone di concessione all'epoca vigente.
3. Rimangono salvi i periodi stabiliti dagli atti concessori precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 53

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione della sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculo, ossario, nicchia cineraria) di costruzione comunale avviene secondo la disponibilità dei manufatti.
2. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune. In caso di retrocessione anticipata rispetto al termine della concessione, il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 54 **USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso di sepoltura, diritto non commerciabile nè trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento;

Articolo 55 **MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepulture private spetta ai concessionari.
Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto e delle aree adiacenti.
2. Nelle sepulture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:
 - a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) ordinaria pulizia;
 - d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 56 **SUBENTRI**

1. Nel caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata il diritto si intende trasferito agli eredi.

Articolo 57 **RINUNCIA A SEPOLTURA INDIVIDUALE**

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.
2. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 1., al concessionario o agli aventi titolo spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o ai suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito ad alcun interesse.

Articolo 58
RINUNCIA A CONCESSIONE PERPETUA DI AREE E MANUFATTI

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione perpetua di aree o manufatti possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta al Comune;
2. I concessionari di sepolture perpetue possono rinunciare a tale diritto anche con la contestuale richiesta di trasformazione della concessione in altra a tempo determinato;
3. Nei casi di rinuncia al diritto di concessione perpetua di cui al precedente comma 1., si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 61 inerenti la traslazione delle salme.

Articolo 59
DOCUMENTI

1. Per le finalità di cui al presente capo fanno fede la corrispondenza e gli atti amministrativi adottati.

CAPO II
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 60
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dalla legge è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1., agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Articolo 61
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal responsabile del servizio nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando vi sia inadempienza agli obblighi stabiliti dall'atto di concessione.
2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Sindaco dispone, inoltre, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 62
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che sia pervenuta la richiesta di rinnovo ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

TITOLO VII
LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

Articolo 63
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.
2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.
3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti ecc. non occorre alcuna autorizzazione.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.
5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 64
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private e loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di legge e del regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.
4. Per le tombe private a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unita' superiore.

5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro e' sufficiente l'autorizzazione del responsabile.

Articolo 65 **RESPONSABILITA, DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati a terzi;
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. 64 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, fissata dalla tariffa, da costituirsi con le modalit  stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata forfetariamente in tariffa.
4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 63.

Articolo 66 **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Le imprese operanti nel cimitero non possono eseguire lavori di alcun tipo nei giorni festivi e nei giorni del 1 e 2 novembre.
2. Nella costruzione di sepolture private l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 **VIGILANZA**

1. L'ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile pu  impartire opportune disposizioni, fare rilievi e sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 68
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale addetto è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori l'orario di servizio;
 - b) ricevere qualsiasi compenso in natura o in denaro da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate.
4. Il personale comunale addetto è sottoposto alle vaccinazioni ed alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
Imprese di pompe funebri

Articolo 69
FUNZIONI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme verso o provenienti da altri Comuni.
2. Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soggette alle norme per l'esercizio di attività commerciali qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.
3. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:
 - a) di accaparrare servizi ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno degli uffici, dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici comunali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di esporre alla vista del pubblico feretri ed accessori funerari nelle vetrine dei locali di attività;
 - d) di sospendere il servizio già assunto o già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70
MAPPA

1. Presso gli uffici comunali sono tenute delle mappe e dei registri delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria.
3. Sulle mappe e nei registri vengono annotate tutte le modificazioni che si verificano e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
4. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) le generalità del concessionario;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo la concessione (numero e data);
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 71
REGISTRI

1. Il personale addetto redige in ordine cronologico, secondo le disposizioni della legge, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
2. L'Ufficio competente istituisce e aggiorna un registro in cui annotare tutte le sepolture con indicazione:del nome del defunto, della data di nascita e di decesso, delle coordinate individuanti il luogo della sepoltura.
3. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste e salvo richiesta di rinnovo della concessione, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II
Norme transitorie e finali

Articolo 72
CAUTELE

1. Colui che domanda un qualsiasi servizio o concessione o autorizzazione connessa alla materia trattata dal presente regolamento, si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazioni il Comune si intende e resta estraneo all'azione che ne consegue. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria, passata in giudicato.

Articolo 73 CONCESSIONE PREGRESSE

1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le tombe di famiglia la cui concessione sia precedente il 30 giugno 1943 (data di entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1943 e per le quali non sia rintracciabile presso il Comune un qualsivoglia atto concessorio, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile" quale presunzione juris tantum della corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto relativamente all'uso sulla concessione.
3. Il riconoscimento del diritto di cui al secondo comma del presente articolo avviene in via amministrativa. In tal caso la sussistenza del diritto viene provata con la presentazione del relativo contratto di concessione ovvero dell'atto amministrativo di concessione ovvero di un atto di notorietà redatto nelle forme di legge da cui risultino fatti, prove, parentele, affinità o dichiarazioni testimoniali attestanti l'esistenza del diritto. L'atto notorio deve contenere l'attestazione di esistenza del diritto e dell'uso resa da almeno due persone ultra sessantenni non interessate alla concessione che dichiarino la conoscenza del diritto. L'istruttoria di accertamento è esperita e la determinazione di riconoscimento del diritto è assunta dal responsabile dell'unità operativa di segreteria, appalti e contratti. L'atto di notorietà è registrato con spese a carico del concessionario.
4. Per casi di assoluta eccezionalità in cui i concessionari vantanti diritti sulle sepolture oggetto del presente articolo per motivi oggettivi dovuti a lunghe assenze dal territorio del proprio nucleo familiare, non siano in grado di reperire testi con conoscenze tali da poter dichiarare quanto disposto dal precedente comma 3, ma che comunque, nel tempo, abbiano provveduto a tumulazioni ovvero abbiano provveduto alla manutenzione del sepolcro, la dichiarazione di atto notorio può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità di legge e l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.
5. Nei casi in cui il diritto di concessione di sepolture perpetue sia vantato da soggetti plurimi che non si trovino nella condizione di eredi di uno stipite comune o non legati da vincolo di parentela i quali, nel tempo, hanno esercitato il diritto di sepoltura, il diritto stesso è accertato con le forme di cui al terzo comma del presente articolo. I concessionari di cui al presente comma sono contitolari della concessione solidamente e con l'esclusione della divisione in quote.
6. Nel caso in cui i parenti delle salme tumulate o inumate in sepolture perpetue rinuncino alla concessione, il Comune provvede alla rimozione dei feretri secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 7.

Articolo 74 DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nella legislazione vigente.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.
